

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 09/07/2026

FATTO

Parte ricorrente ha dichiarato:

- di essere erede, insieme ad altri quattro fratelli della somma giacente sul libretto n. **5939 intestato alla madre deceduta il 22/06/2015;
- che la convenuta rifiuta di consegnare le somme ritenendo necessario l'assenso di tutti gli eredi;
- che la richiesta del consenso di tutti i coeredi avanzata dall'ufficio è illegittima in quanto manca una opposizione formale e motivata da parte dell'unica erede (P* R*) che immotivatamente si rifiuta di esprimere un consenso già manifestato dagli altri eredi.

Costitutosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha eccepito che:

- i ricorrenti sono eredi delle de cuius M* F* relativamente al Libretto di Risparmio n. **5939 cointestato alla predetta de cuius e al ricorrente principale (Sig. P* I*) caduto in successione;
- che il ricorso è infondato in quanto è necessaria la quietanza congiunta di tutti gli eredi, in assenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria;
- occorre richiamare in materia l'art. 184 DPR 156/73, comma 1, del regolamento di esecuzione approvato con il d.P.R. 256/89 relativo ai libretti di risparmio postale, secondo cui "Il pagamento dei crediti rappresentati dai libretti intestati a persona defunta, oppure a due o più persone una delle quali sia deceduta, deve essere effettuato, previa estinzione dei titoli, in base ad autorizzazione dell'Amministrazione" e l'art. 187 DPR 156/73, comma 1, del regolamento di esecuzione approvato con il d.P.R. 256/89, anch'esso relativo ai libretti di risparmio postale, secondo cui "il rimborso a saldo

del credito del libretto (...) cointestato anche con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”;

- in caso di morte dell'intestatario, la liquidazione spettante ai superstiti contitolari/eredi è condizionata dagli adempimenti previsti dalla normativa tributaria, avente natura imperativa. La presentazione della denuncia di successione (o della c.d. dichiarazione negativa di cui all'art. 28 del t.u.) costituisce una condizione senza la quale la Banca può legittimamente opporre il mancato pagamento nei confronti del creditore, anche qualora fosse legittimato ad esigere la liquidazione dell'intera somma presente sui rapporti;

- nel caso di specie, per la *de cuius* risulta lavorata solo la dichiarazione di Credito ma non è stata ancora aperta alcuna pratica di Successione;

- in ogni caso, il ricorrente principale (sig. P*1*) ha diritto alla liquidazione della quota parte spettante a titolo di cointestatario del rapporto. Per la restante quota parte, sarà necessario istruire ed attendere il perfezionamento della pratica di successione.

DIRITTO

La controversia all'esame del Collegio, sulla base di quanto affermato e prodotto dalle parti, concerne l'accertamento del diritto delle parti ricorrenti a riscuotere la propria quota dell'ammontare residuo di un libretto di risparmio intestato ad un soggetto defunto.

L'orientamento costante dei Collegi territoriali, in continuità con quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 27252 del 27/12/2018, aderisce ai principi statuiti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24657 del 28/11/2007, secondo cui nelle fattispecie di successione *mortis causa* di più eredi nei crediti risultati da un rapporto di deposito bancario si realizza una situazione giuridica di solidarietà passiva, in forza della quale ciascun coerede può agire singolarmente per ottenere l'adempimento dell'intero credito ereditario. Il debitore che paghi a uno dei coeredi è liberato nei confronti di tutti. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i coeredi sulla misura delle rispettive quote, pertanto, andranno risolte tra di loro, rimanendovi estraneo il debitore dell'eredità. Il Collegio di coordinamento ha, inoltre, precisato che in questi casi non occorre che il ricorso sia presentato da tutti i coeredi e che, poiché la pronuncia dell'ABF non può assumere il valore di cosa giudicata, l'intermediario resistente non può avere, per definizione, alcun interesse ad eccepire la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeredi. L'intermediario è, dunque, tenuto a liquidare la quota di pertinenza del singolo coerede anche in mancanza della quietanza degli altri chiamati (Collegio di Palermo, decisione n. 8742/2023). Più di recente il Collegio di Palermo ha chiarito che «in applicazione dei richiamati principi, sussiste il diritto della ricorrente di agire singolarmente allo scopo di ottenere la liquidazione della quota che le spetta in via successoria, ferma ogni valutazione sulla suddivisione e sulla conseguente quantificazione della quota ereditaria. Sul punto, occorre precisare che il Collegio non è tenuto ad accertare la congruità del valore della quota spettante all'erede, trattandosi di attribuzioni di natura divisoria di diritti successori che non competono all'ABF.

Pertanto, deve essere affermato il diritto della ricorrente a vedersi liquidato il saldo attivo che risulta dal libretto in questione in proporzione alla quota di ciascun coerede, senza che la mancata sottoscrizione della quietanza da parte degli altri coeredi - i quali, si ribadisce, non hanno formalizzato alcuna opposizione -, possa costituire motivo di rifiuto da parte dell'intermediario» (Collegio Palermo, decisione n. 7633 del 1° luglio 2024).

Nello stesso senso si è orientato, da ultimo, anche il Collegio di Napoli, con decisione n. 5597 del 09 maggio 2024: «la giurisprudenza ormai consolidata di tutti i Collegi, in applicazione del principio di diritto affermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 27252 del 2018, è nel senso che il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del *de cuius* caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire

l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente.

Lo stesso principio di diritto si trova affermato con riferimento ai libretti di risparmio (per tutte, decisione n. 1762/2023 del Collegio di Napoli, il quale ha altresì chiarito, nella decisione n. 10904 del 2022, che la normativa richiamata dalla resistente per negare il rimborso delle quote deve intendersi abrogata dal DM del 06.06.2002), ai buoni dematerializzati (Collegio di Coordinamento, decisione n. 19782 del 2020) e alle carte prepagate (Collegio di Roma, decisione n. 6478 del 2023). Tutte le predette decisioni, in definitiva, sono nel senso che – nell'assenza di un'esplicita opposizione di alcuno dei coeredi, non sussistente nel caso di specie – l'intermediario è tenuto a rimborsare all'erede che ne faccia richiesta la quota di sua spettanza, senza poter opporre la necessità di una specifica quietanza sottoscritta da tutti gli eredi. La resistente è tenuta, quindi, a rimborsare ai ricorrenti le rispettive quote ereditarie di tutti i rapporti e prodotti dedotti nel ricorso qui deciso».

Alla luce di tali principi di diritto la domanda della parte ricorrente risulta fondata.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla liquidazione del saldo giacente sul libretto di risparmio cointestato.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla liquidazione del saldo giacente sul libretto di risparmio cointestato.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE